

**DELIBERAZIONE 21 NOVEMBRE 2013  
528/2013/R/EEL**

**DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DI INTEGRAZIONE TARIFFARIA, RELATIVA ALL'ANNO 2011, PER LE IMPRESE ELETTRICHE MINORI NON TRASFERITE ALL'ENEL S.P.A., IMPRESA CAMPO ELETTRICITÀ I.C.EL. S.R.L., SEP SOCIETÀ ELETTRICA PONZESE S.P.A. E SEA SOCIETÀ ELETTRICA DI FAVIGNANA S.P.A. E RIDETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DI INTEGRAZIONE TARIFFARIA, RELATIVE AGLI ANNI DAL 1992 AL 1999, PER L'IMPRESA SEA SOCIETÀ ELETTRICA DI FAVIGNANA S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 21 novembre 2013

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge 10/91) e, in particolare, l'articolo 7;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15, del 20 gennaio 1987;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 26 luglio 2000, n. 132/00 (di seguito: deliberazione 132/00);
- la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00 (di seguito: deliberazione 182/00);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05 (di seguito: deliberazione 288/05);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008, VIS 6/08;
- la deliberazione dell'Autorità del 10 novembre 2009, ARG/elt 168/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 168/09);

- la deliberazione dell'Autorità 8 giugno 2010, ARG/elt 84/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 84/10);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2011, ARG/elt 22/11;
- la deliberazione dell'Autorità 19 aprile 2012, ARG/elt 148/12 (di seguito: deliberazione ARG/elt 148/12);
- la deliberazione dell'Autorità 3 maggio 2012, 176/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 176/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 190/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 190/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2012, 422/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 422/2012/R/eel);
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza, 4 aprile 2011, n. 910/2011 (di seguito: sentenza del TAR Lombardia 910/2011);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 21 dicembre 2012, n. 1599/2013 (di seguito: sentenza del Consiglio di Stato 1599/2013);
- la comunicazione della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa) del 18 ottobre 2013 (prot. Autorità n. 33730 del 18 ottobre 2013), relativa alla chiusura del procedimento istruttorio per la determinazione dell'aliquota di integrazione tariffaria per l'anno 2011 dell'impresa elettrica minore S.E.A. Società Elettrica di Favignana S.p.A. e per la rideterminazione delle aliquote di integrazione tariffaria per gli anni dal 1992 al 1999;
- la comunicazione della Cassa del 18 ottobre 2013 (prot. Autorità n. 33732 del 18 ottobre 2013), relativa alla chiusura del procedimento istruttorio per la determinazione dell'aliquota di integrazione tariffaria per l'anno 2011 dell'impresa elettrica minore Impresa Campo Elettricità I.C.EL S.r.l.;
- la comunicazione della Cassa del 18 ottobre 2013 (prot. Autorità n. 33724 del 18 ottobre 2013), relativa alla chiusura del procedimento istruttorio per la determinazione dell'aliquota di integrazione tariffaria per l'anno 2011 dell'impresa elettrica minore SEP Società Elettrica Ponzese S.p.A..

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 7, comma 3, della legge 10/91 prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi, su proposta della Cassa, stabilisca ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente, l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: imprese elettriche minori);
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel;
- con deliberazione 132/00, l'Autorità ha dato disposizioni alla Cassa circa la remunerazione del patrimonio netto, ai fini della determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori;
- la deliberazione 288/05 ha riformato il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto

relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile, di cui alla deliberazione 182/00;

- ai sensi del comma 3, della deliberazione 288/05, il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria, corrisposta in acconto, prende come base di riferimento la componente di combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria relativa all'anno più recente.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'impresa SEA Società Elettrica di Favignana S.p.A. ha presentato ricorso presso il TAR Lombardia, avverso le deliberazioni ARG/elt 168/09 e ARG/elt 84/10 (con le quali l'Autorità aveva definito le aliquote di integrazione tariffaria per gli anni dal 1999 al 2008), lamentando, tra l'altro, che l'Autorità non avesse incluso nel valore del patrimonio netto da computare ai fini della determinazione dell'aliquota per l'integrazione tariffaria, l'aumento di capitale effettuato nel 1992;
- la sentenza del TAR Lombardia 910/2011 ha parzialmente accolto il predetto ricorso, annullando i provvedimenti dell'Autorità nella parte in cui, ai fini della quantificazione dell'ammontare di integrazione tariffaria, omettevano di riconoscere la remunerazione della totalità del capitale sociale iscritto a bilancio, in seguito all'aumento di capitale effettuato dalla società nel 1992; al riguardo il TAR Lombardia ha ritenuto che tale aumento dovesse essere tenuto in considerazione in quanto l'Autorità non ne avrebbe provato la sua natura meramente finanziaria;
- la predetta sentenza è stata appellata dall'Autorità e dalla Cassa in relazione all'ingiustificata inclusione nel valore del patrimonio netto, da computare ai fini della determinazione dell'aliquota per l'integrazione tariffaria, dell'aumento di capitale intervenuto nel 1992;
- la sentenza del Consiglio di Stato 1599/2013 ha respinto il ricorso dell'Autorità e della Cassa avverso la sentenza 910/2011 del TAR Lombardia;
- nella predetta sentenza, il Consiglio di Stato ha ritenuto che SEA Società Elettrica di Favignana S.p.A. abbia dimostrato che l'aumento di capitale, effettuato nel corso del 1992, non aveva natura meramente finanziaria e che sussiste una relazione diretta tra il suddetto aumento di capitale e gli investimenti effettuati dalla società;
- con la deliberazione 148/2012/R/eel, l'Autorità ha rideterminato le aliquote di integrazione tariffaria relative agli anni dal 1999 al 2009 per l'impresa SEA Favignana S.p.A., tenendo, tra l'altro, conto del principio enunciato dalla sentenza del TAR Lombardia 910/2011, in merito alla necessità di considerare l'effettivo capitale sociale iscritto a bilancio nel periodo 1999-2009;
- con la deliberazione 236/2012/R/eel, l'Autorità ha determinato l'aliquota, relativa all'anno 2010, per ogni per ogni kWh venduto dall'impresa SEA Società Elettrica di Favignana S.p.A.;
- con la comunicazione del 18 ottobre 2013 (prot. Autorità n. 33730 del 18 ottobre 2013), la Cassa ha comunicato, all'impresa elettrica minore SEA Società Elettrica di Favignana S.p.A., l'aliquota di integrazione tariffaria spettante per l'anno 2011, calcolata a valle dell'attività istruttoria nonché la revisione delle

aliquote di integrazione tariffaria per gli anni dal 1992 al 1999 in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato 1599/2013.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 176/2012/R/eel, l'Autorità ha determinato l'aliquota di integrazione tariffaria, relativa all'anno 2010, per l'impresa elettrica minore Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l., e ne ha, altresì, rideterminato le aliquote di integrazione tariffaria, relative agli anni dal 1999 al 2009, al fine di correggere un errore di calcolo precedentemente adottato per determinare la remunerazione del patrimonio netto;
- con la comunicazione del 18 ottobre 2013 (prot. Autorità n. 33732 del 18 ottobre 2013), la Cassa ha comunicato all'impresa elettrica minore Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l., l'aliquota di integrazione tariffaria spettante per l'anno 2011, calcolata a valle dell'attività istruttoria;
- con la deliberazione 190/2012/R/eel, l'Autorità ha determinato l'aliquota di integrazione tariffaria, relativa all'anno 2010, per l'impresa elettrica minore SEP Società Elettrica Ponzese S.p.A., e ne ha, altresì, rideterminato le aliquote di integrazione tariffaria, relative agli anni dal 1999 al 2009, al fine di correggere un errore di calcolo precedentemente adottato per determinare la remunerazione del patrimonio netto;
- con la comunicazione del 18 ottobre 2013 (prot. Autorità n. 33724 del 18 ottobre 2013), la Cassa ha comunicato all'impresa elettrica minore SEP Società Elettrica Ponzese S.p.A. l'aliquota di integrazione tariffaria spettante per l'anno 2011, calcolata a valle dell'attività istruttoria.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- rideterminare le aliquote di integrazione tariffaria, relative agli anni dal 1992 al 1999, per l'impresa SEA Società Elettrica Favignana S.p.A., secondo quanto previsto nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento, in esecuzione della sentenza del TAR per la Lombardia 910/2011, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1599/13;
- determinare l'aliquota di integrazione tariffaria, relativa all'anno 2011, per le imprese elettriche minori Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l., SEP Società Elettrica Ponzese S.p.A. e SEA Società Elettrica Favignana S.p.A., secondo quanto previsto nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
- che l'aliquota, relativa all'anno 2011, per le imprese elettriche minori oggetto del presente provvedimento si applichi, come nuova aliquota di integrazione provvisoria erogata a titolo di acconto, con decorrenza dall'1 gennaio 2012, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione 288/05

## **DELIBERA**

1. di rideterminare, ai fini della corresponsione da parte della Cassa, l'aliquota di integrazione tariffaria spettante all'impresa elettrica minore, SEA Società Elettrica Favignana S.p.A. nonché, ai fini della quantificazione degli eventuali conguagli, le aliquote di integrazione tariffaria, relative agli anni dal 1992 al 1999, secondo quanto previsto nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
2. di determinare, ai fini della corresponsione da parte della Cassa dell'integrazione tariffaria spettante alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l., SEP Società Elettrica Ponzese S.p.A. e SEA Società Elettrica Favignana S.p.A., nonché ai fini della quantificazione degli eventuali conguagli, le aliquote relative all'anno 2011, secondo quanto previsto nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
3. di disporre che, per l'anno 2012 e seguenti, la Cassa corrisponda alle imprese elettriche minori, oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota approvata, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione 288/05 e ponendo la componente combustibile del primo bimestre dell'anno 2012 pari alla componente combustibile dell'aliquota per l'anno 2011 approvata con il presente provvedimento;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

21 novembre 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*